



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LEON BATTISTA ALBERTI”

Via A. Pillon n. 4 - 35031 ABANO TERME (PD) Tel. 049 812424
Cod. meccanografico PDIS017007 – Cod. fiscale 80016340285
sito web: <http://www.istitutoalberti.edu.it>
e-mail: pdis017007@istruzione.it – PEC: pdis017007@pec.istruzione.it



Prot. e data vedere segnatura

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI

approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 54 del 21/12/2020

PREMESSA

Nella scuola autonoma per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, nel caso in cui non esistano risorse professionali interne per particolari progetti, programmi di ricerca e di sperimentazione, si può ricorrere ad esperti esterni. Gli incarichi al personale esterno ed i contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa stabiliti dal D.lgs. n.165/2001 sono così riassumibili:

...devono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, peraltro, si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;

...l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

...la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

...devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Ciò premesso

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 8/3/99 n. 275;

VISTO il D.I. n 129 del 28/08/2018, Regolamento concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO l'art. 45 comma 2, lettera h) del D.I. n 129 del 28/08/2018 con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali e dei limiti per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

VISTA la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica (linee guida in merito alla stipula di contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A.

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 10 del T.U. 16/4/94 n. 297;

VISTO l'art. 46 del D.L. 112/08;

VISTO il D.Lgs.n.165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

DEFINISCE

il seguente regolamento che costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto

ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività e insegnamenti che richiedano specifiche

e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF.

Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza e l'oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle spese per gli stessi.

Il presente regolamento non si applica per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "*intuitu personae*" che consente il raggiungimento del fine. (Circolare Ministero Funzione Pubblica n. 2/2008).

ART. 2 – CONDIZIONI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Sulla base dell'offerta formativa e delle richieste del Collegio dei Docenti, che deve individuare le esigenze didattiche da soddisfare, per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica nella figura del Dirigente scolastico può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati, in coerenza con le disponibilità finanziarie, durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

È fatto, quindi, divieto all'istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola.

ART. 3 – REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE

Per le finalità di cui al precedente articolo, qualora si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, si stabiliscono dei requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali, nonché di eventuale esperienza maturata nel campo che i candidati stessi devono possedere per accedere alla selezione, applicando i criteri generali che seguono.

I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione, (eventualmente anche universitaria). **Si prescinde** da questo requisito in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Si valuteranno, quindi:

- Titoli di studio
- Curriculum del candidato con:
 - _esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto
 - _esperienze metodologiche – didattiche
 - _attività di libera professione nel settore
 - _corsi di aggiornamento
- Pubblicazioni e altri titoli
- Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività per i quali è bandita la selezione;
- valore innovativo del progetto presentato dal candidato;
- eventuali precedenti esperienze didattiche in ambito scolastico.

Si propone l'utilizzo di una griglia di valutazione con la relativa ponderazione di volta in volta pertinente ai profili da selezionare.

Inoltre, il Dirigente affiderà ad una Commissione debitamente nominata la valutazione dei titoli, curricula, esperienze, competenze specifiche dei candidati.

A parità di punteggio, valgono le seguenti preferenze:

- voto di laurea magistrale più alto;
- età anagrafica più giovane.

I candidati devono inoltre:

- Essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego
- Impegnarsi a svolgere l'incarico senza riserve e secondo la tempistica prevista dal progetto.

Il requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria non è applicabile rispetto ai contratti eventualmente da stipulare con una società o una associazione esterna.

Nel caso di Associazioni o Società, il Legale rappresentante indica il componente o i componenti che assicureranno l'effettiva prestazione.

In tali circostanze tuttavia l'Istituzione scolastica dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi e consegnati i curricula vitae et studiorum dei soggetti che la società o l'associazione indicheranno per la prestazione.

ART. 4 – PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

Gli avvisi relativi alle attività ed insegnamenti per i quali emerge la necessità di conferire contratti ad esperti esterni sono pubblicati **all'albo ufficiale** della scuola e sul **sito web** d'Istituto per **15gg.** consecutivi e saranno inviati alle **scuole viciniori** per l'affissione **all'albo**. Laddove si ravvisa un motivato carattere d'urgenza, la suddetta tempistica potrà essere ridotta a **10gg.**

Tali avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati e la documentazione da produrre.

Dovrà essere, altresì specificato:

- la tipologia di contratto proposto
- l'oggetto e luogo della prestazione;
- la durata del contratto (inizio e conclusione della prestazione);
- il corrispettivo massimo proposto.

Qualora l'esperto sia componente di una Associazione o di una ditta, soggetto con cui l'Istituzione scolastica stipula il contratto, l'Associazione o la ditta dovranno possedere i requisiti che la Scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o collaborare ad un determinato progetto. La Scuola dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi dei soggetti fisici che forniranno la prestazione e che dovranno quindi essere in possesso dei requisiti sopraindicati.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito nell'avviso, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

Il Dirigente può procedere ad affidamento diretto, in caso di mancanza di domande per la partecipazione alla procedura di selezione e nel caso che il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie.

Sarà effettuata in itinere e/o al termine dell'incarico un'indagine di monitoraggio sull'efficacia dell'attività svolta.

ART. 5 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

- La misura del compenso orario, ovvero di quello forfettario, per le prestazioni effettuate da personale esterno non può di norma superare quella prevista dalla normativa vigente. Per progetti finanziati con fondi comunitari PON e POR e/o regolamentati dagli Enti erogatori, in caso, farà fede quanto stabilito dai sincoli soaetti erogatori.

- Prestazioni di particolare rilievo e/o prestigio saranno valutate di volta in volta dal Consiglio d'istituto.
- L'importo totale dovrà intendersi comprensivo anche di eventuali oneri a carico dell'amministrazione. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

ART. 6 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente scolastico e/o da un suo sostituto ufficiale, sentito il **docente referente** di progetto o un'**apposita commissione** all'uopo nominata. La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali già esplicitati all'art. 3.

Per ogni singolo avviso, nel bando verrà dettagliato il punteggio, sulla base dei requisiti ritenuti più significativi in relazione allo specifico incarico da conferire.

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base del punteggio assegnato a ciascuna delle voci formulando una proposta di **graduatoria**. Della procedura viene predisposto apposito **verbale** contenente la specifica e dettagliata indicazione dei criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate. La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico.

È fatto salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle leggi n. 241/1990 e n. 675/1996 e s.m.i

ART. 7 – FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO

Completato il procedimento amministrativo sopra descritto, il Dirigente Scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto con l'esperto esterno o alla formalizzazione dell'incarico con personale appartenente alla pubblica amministrazione.

Nel contratto verranno inseriti tutti i dati e gli elementi fondamentali previsti dalle norme vigenti e specificate le cause che possono dar luogo a risoluzione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 del c.c nonché le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore.

Copia di tali contratti viene affissa all'albo e pubblicata sul sito web dell'Istituto.

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera disciplinata dagli artt.2222 e seguenti del codice civile. Il regime fiscale è quello conseguente al rapporto definito dal contratto.

ART. 8 – DOVERI E RESPONSABILITÀ DELL'ESPERTO

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- Predisporre specifico progetto d'intervento in base alle eventuali indicazioni e richieste della scuola.
- Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare con la scuola ogni eventuale variazione.
- Consegnare, al termine della prestazione, una relazione sulle attività svolte, sugli obiettivi conseguiti, sul comportamento e le performance osservate negli studenti durante e al termine delle attività.

L'esperto è responsabile di eventuali danni causati all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile.

In base al contratto d'opera può svolgere la propria attività **in appoggio degli insegnanti** durante l'attività didattica curricolare, e in tal caso la **responsabilità** sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, **oppure può gestire direttamente** corsi d'insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni.

In ogni caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'istituzione scolastica per ogni intervento

connesso all'incarico.

ART. 9. – AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e di altra scuola è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 21/12/2020 con delibera n. 54, entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione mediante la pubblicazione all'Albo della Scuola.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le leggi vigenti, in particolare il D.Lgs. 50/2016 e le disposizioni ministeriali.

Eventuali modifiche o integrazioni al Regolamento potranno essere apportate dal Consiglio d'Istituto.